Codice A1820C
D.D. 6 marzo 2024, n. 489
Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per una passerella pedonale sul Torrente Oropa tra il Comune di Pralungo (BI) e il Comune di Biella (BI) - (Codice Pratica BIPO211 - Autorizzazione Idraulica N. 1320)

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 489/A1820C/2024 DEL 06/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per una passerella pedonale sul Torrente Oropa tra il Comune di Pralungo (BI) e il Comune di Biella (BI) – (Codice Pratica BIPO211 – Autorizzazione Idraulica N. 1320)

In data 4 gennaio 2024, con nota prot. n. 387/A1800A, il Comune di Pralungo, con sede nel medesimo Comune, in Via Roma n. 3 – codice fiscale e partita IVA 00328170022, ha presentato la domanda di concessione demaniale per una passerella pedonale sul Torrente Oropa tra il Comune di Pralungo (BI) e il Comune di Biella (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'opera in oggetto è finalizzata a realizzare un collegamento pedonale tra la Regione Valle in Pralungo e l'area verde denominata "Antua" nel Comune di Biella e sarà costituita da una passerella in legno lamellare, realizzata con due travi laterali che fungono parzialmente da parapetto e da traversi di collegamento su cui si poggerà l'assito, costituente il piano di calpestio dell'attraversamento. Le spalle, saranno in calcestruzzo armato, solidarizzate con la roccia sottostante a mezzo di inghisaggi. Le rampe di accesso alla passerella appariranno costituite da una palificata doppia, che garantirà in sponda destra anche la creazione di una scalinata. A corredo dell'intervento si posizionerà un parapetto ligneo sulle rampe laterali.

Il progetto è stato redatto dal Dott. Ing. Mosca Alberto iscritto all'Ordine degli Ingengeri della Provincia di Biella e con studio tecnico in Tollegno.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 1130 del 11 gennaio 2024.

Dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento, è stata data notizia tramite la pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Pralungo (BI) dal 17 gennaio al 1 febbraio 2024 con avviso n. 13/2024 e all'albo pretorio del Comune di Biella dal 12 al 27 gennaio 2024 con avviso n. 49/2024, a seguito delle quali non risultano pervenute osservazioni in merito al progetto

presentato;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il Concessionario, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021, è esonerato dal pagamento del canone annuo.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;
- legge regionale n.35/2023;
- D.G.R. 12-8082 del 15 gennaio 2024;

determina

- di concedere al Comune di Pralungo, con sede nel medesimo Comune, in Via Roma n. 3 – codice fiscale e partita IVA 00328170022, il mantenimento dell'occupazione in proiezione di area demaniale con una passerella pedonale sul Torrente Oropa tra la Regione Valle nel Comune di Pralungo (BI) e l'area "Antua" in Comune di Biella (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario alla realizzazione della passarella pedonale sul Torrente Oropa tra la Regione Valle nel Comune di Pralungo (BI) e l'area "Antua" in Comune di Biella (BI), ai sensi e per effetto dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

a. l'opera deve essere mantenuta nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale;
b. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale in qualità di autorità idraulica, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni idrauliche, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d' acqua;
c. la realizzazione di eventuali opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto di cui all' art. 96 RD 523/1904, dovrà essere oggetto di specifica successiva istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale ;
d. il Comune di Pralungo dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dal ponte stradale e predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità ;
e. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dal ponte stradale, ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza e per la tutela della pubblica incolumità;
f. l' autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell' Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
g. l' Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua , o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua, o siano incompatibili per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
h. l' autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l' Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:
a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti

dall’art. 12 del regolamento;

c. che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all’art. 12 comportano la cessazione della concessione;
d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
e. che il concessionario è esente dal pagamento del canone annuo

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:
Maurizio di Lella
Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli